



REGIONE PIEMONTE  
**COMUNE DI MOROZZO**

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P. 12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 0171.77.24.77 Cod.Fisc. 00511010043

Sito Web: [www.comune.morozzo.cn.it](http://www.comune.morozzo.cn.it)

E-Mail1: [protocollo@comune.morozzo.cn.it](mailto:protocollo@comune.morozzo.cn.it) P.e.c.: [comune.morozzo@multipec.it](mailto:comune.morozzo@multipec.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica**

<b>DELIBERAZIONE N. 47 data 18/12/2023</b>	<b>OGGETTO: Imposta Municipale propria - IMU - Determinazione aliquote per il 2024</b>
--	--

L'anno **DUEMILAVENTITTE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>
FISSORE/Mauro	Sindaco	SI'
COSTAMAGNA/Sergio	Vice-sindaco	SI'
REVELLI/Delia	Assessore	SI'
DALMASSO/Mattia	Consigliere	SI'
BONGIOVANNI/Alessandro	Consigliere	SI'
CAVALLO/Maresa	Consigliere	SI'
MAGLIANO/Mauro	Consigliere	SI'
RATTI/Roberto	Consigliere	SI'
LIBOA/Ramona	Consigliere	SI'
AVAGNINA/Alessandro	Consigliere	SI'
MACCAGNO/Margherita	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale **PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FISSORE/Mauro - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## OGGETTO: Imposta Municipale propria - IMU - Determinazione aliquote per il 2024

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*”;
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “...*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...*”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della legge n. 160/2019 a mente del quale “... *È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso*

*produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all’art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130”;*

Preso atto che l’art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025 ...”.*

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e che dallo stesso anno d’imposta decorre altresì l’obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell’atto deliberativo;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 7 del 27/03/2023 con la quale sono state approvate per l’anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l’invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

- l’articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Vista la deliberazione propria n. 3 del 30/03/2020 con la quale si è provveduto all'accorpamento di IMU e TASI stabilendo un'unica aliquota IMU ai sensi di legge;

Ritenuto confermare per il 2024 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU già fissate per il 2023:

1. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: l'IMU non è più dovuta, se non nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso", ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Soltanto in questo caso, l'aliquota per l'anno 2023 è 5,00 per mille con detrazione di € 200,00. È stata eliminata la maggior detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente e dimorante nell'abitazione principale.

N.B. Per le relative pertinenze: potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie: C/2, C/6, C/7;

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

2. ALTRI FABBRICATI: aliquota 9,6 per mille

3. AREE FABBRICABILI: aliquota 10,6 per mille

4. TERRENI AGRICOLI: aliquota 7,6 per mille (solo nei casi previsti dalla legge)

5. FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota 1 per mille

6. IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D: aliquota 9,6 per mille

7. FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINCHÉ PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CAPO LOCATI: aliquota 0,0 per mille: dal 2022 sono esenti

Richiamato l'art. 1, comma 775 legge 197 del 29/12/2022 che differisce al 30/04/2023 il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2023/2025;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto l'art. 13 del d.lgs. 6/12/2011, n. 201;

Visto il d.lgs. 21/05/2013 n. 54;

Visto il d.lgs. 30/12/1992, n. 504;

Vista la legge 228/2012;

Vista la legge 208/2015;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11  
voti favorevoli: n. 11  
voti contrari: n. /  
astenuti n. /

## **DELIBERA**

- di applicare per il 2024 relativamente all'imposta municipale propria (IMU) le seguenti aliquote per le diverse classi di immobili, adottando le detrazioni previste per l'abitazione principale dal d.lgs. 06/12/2011 n. 201:
  - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: l'IMU non è più dovuta, se non nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso", ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Soltanto in questo caso, l'aliquota per l'anno 2023 è 5,00 per mille con detrazione di € 200,00. È stata eliminata la maggior detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente e dimorante nell'abitazione principale;
  - ALTRI FABBRICATI: aliquota 9,6 per mille;
  - AREE FABBRICABILI: aliquota 10,6 per mille;
  - TERRENI AGRICOLI: aliquota 7,6 per mille (solo nei casi previsti dalla legge);
  - FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: aliquota 1,0 per mille;
  - IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D: aliquota 9,6 per mille;
  - FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI: aliquota 0,0 per mille: dal 2022 sono esenti;
- di dare atto che l'imposta risulta disciplinata ed applicata secondo quanto stabilito dal d.lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., dal d.lgs. 201/2011, dal d.lgs. 16 del 02/03/2012 convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012, dal d.lgs. 21/05/2013 n. 54, dalla legge 228/2012, dalla legge 208/2015, dalla legge 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020);
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
F.to: FISSORE Mauro

**IL VICE SINDACO**  
F.to: Sergio COSTAMAGNA

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(Art. 134, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000.

Li, 19/12/2023

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: PAPPADOPOLO Dott.ssa Roberta